

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
"RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE"
ad adesione volontaria
N. _____

STIPULATA TRA

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____

Cod. fiscale _____

Qualifica _____

E

La Compagnia Assicuratrice _____

Agenzia di _____

Durata del contratto

Dalle ore 24:00 del	
Alle ore 24:00 del	
I° rata dalle ore 24:00 del	
Alle ore 24:00 del	
Rate successive annuali con scadenza alle ore 24:00 di ogni	

SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	3
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione.....	3
Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RC Patrimoniale	4
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 2.2 – Pagamento del premio	5
Art. 2.3 – Aggravamento del rischio	5
Art. 2.4 – Diminuzione del rischio.....	5
Art. 2.5 – Assicurazione presso diversi assicuratori	5
Art. 2.6 – Decorrenza e scadenza dell'assicurazione	5
Art. 2.7 – Facoltà di recesso	5
Art. 2.8 – Regolazione del premio (ove convenuta).....	6
Art. 2.9 – Oneri fiscali.....	6
Art. 2.10 – Coassicurazione e delega	6
Art. 2.11 – Forma delle comunicazioni.....	7
Art. 2.12 – Clausola Broker	7
Art. 2.13 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente	7
Art. 2.14 – Trattamento dati	7
Art. 2.15 – Cessazione del contratto	7
Art. 2.16 – Modifiche dell'assicurazione	7
SEZIONE 3A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8
Art. 3.A1 - Oggetto dell'Assicurazione	8
Art. 3.A2 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi	8
Art. 3.A3 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale	8
Art. 3.A4 - Limiti di Indennizzo	8
Art. 3.A5 - Esclusioni	8
Art. 3.A6 - Regime temporale	9
Art. 3.A7 - Estensione territoriale	9
Art. 3.A8 - Persone non considerate terzi	9
Art. 3.A9 - Vincolo di solidarietà	10
Art. 3.A10 - Attività di rappresentanza	10
Art. 3.A11 - Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008	10
Art. 3.A12 - Sinistri in serie	10
Art. 3.A13 - Copertura sostitutiva	10
Art. 3.A14 - Gestione delle vertenze di sinistro, spese legali	10
Art. 3.A15 - Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo	10
Art. 3.A16 – Variazione del rischio	11
SEZIONE 3B - CONDIZIONI SPECIALI (valide solo se espressamente richiamate)	12
Art. 3.B1 – Levata protesti	12
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI	13
Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri	13
Art. 4.2 – Informazioni sui sinistri	13
SEZIONE 5 – MASSIMALI	14
Art. 5.1 – Massimali	14
Art. 5.2 – Riparto di coassicurazione	14
Art. 5.3 – Disposizione finale	14
SCHEDA DI COPERTURA	15

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto di assicurazione

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Broker	L'ATI con la Società Consulbrokers S.p.A. in qualità di capogruppo, specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Assicurazione	Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimali	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Richiesta di risarcimento	Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta di richiesta risarcimento danni inviata all'assicurato in merito alle responsabilità per le quali è prestata l'assicurazione; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell'avvio dell'inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il contraente ne venga a conoscenza per la prima volta con comunicazione scritta.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	La notifica agli assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione (<i>regime temporale "claims made"</i>).
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro

Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RC Patrimoniale

Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Danni Materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte
Perdite Patrimoniali	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali
Responsabilità Civile	la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
Responsabilità Amministrativa	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
Responsabilità Amministrativa Contabile	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
Premio	la somma dovuta dall'Assicurato agli Assicuratori
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipub, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
Ente di Appartenenza	l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2.2 – Pagamento del premio

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

- a) la prima rata di premio (con effetto dalla comunicazione di aggiudicazione) entro 30 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa da tale data;
 - b) le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 30 giorni dalle rispettive date di scadenza;
 - c) le appendici di regolazione entro 30 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
 - d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 30 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
- Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente.
- Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.3 – Aggravamento del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 2.4 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione di rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.5 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Ferni restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio coperto dalla presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

Art. 2.6 – Decorrenza e scadenza dell'assicurazione

Vedi scheda di copertura

Art. 2.7 – Facoltà di recesso

Al verificarsi di un sinistro, ed entro il 30° giorno successivo dalla comunicazione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R.

In tale caso la garanzia prestata con il presente contratto avrà valore per ulteriori 60 gg. dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, qualora a recedere sia stato l'Assicuratore, lo stesso rimborserà il rateo di premio relativo, entro 15 giorni, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 2.8 – Regolazione del premio (ove convenuta)

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società, tramite il broker, ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete oppure e sempre in buona fede abbia reso tardivamente dichiarazioni, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.9 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.10 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza, di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 2.11 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Tali comunicazioni tra le parti debbono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

Art. 2.12 – Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI (di seguito denominata Broker) con la Società CONSULBROKERS SPA in qualità di capogruppo, Viale Marconi n. 90 – tel. +39 0971.54732, telefax + 39 0971.472686, il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005 e s.m. e i. (ex Legge 792/84), relativamente alla predisposizione del presente Capitolato Speciale di Appalto, alla conclusione della relativa polizza ed alla assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata della stessa polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
o che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
o che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
o che il pagamento dei premi dovuti alla Società in relazione alla presente polizza venga effettuato dall'Ente Contraente per il tramite del Broker e sia liberatorio per l'Ente stesso;
o che l'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali viene stipulato il presente contratto, sotto forma di una parte dell'unitaria provvigione predestinata alle proprie reti di vendita e precisamente secondo la aliquota percentuale dell'11% sui premi imponibili.
La remunerazione del Broker verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie.

Art. 2.13 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziarla del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 2.14 – Trattamento dati

Il Contraente, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Art. 2.15 – Cessazione del contratto

La presente polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 2.16 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**SEZIONE 3A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA'
AMMINISTRATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 3.A1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia di cui alla scheda di copertura, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi debba pagare a terzi e/o, in via di rivalsa, all'Ente di appartenenza, allo Stato e/o ad altri soggetti pubblici, a seguito di atti o fatti od omissioni commessi con "colpa grave" e/o *Responsabilita' amministrativa - contabile* ed a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e/o della carica ricoperta.

La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.

Art. 3.A2 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Art. 3.A3 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo assicurato e per anno Assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

Art. 3.A4 - Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione per singolo Assicurato è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicato nella successiva sez. 5, per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicurati per tale Sinistro sono obbligati sino al massimale indicato nella scheda di copertura complessivamente fra tutti gli Assicurati.

Le garanzie vengono prestate senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Art. 3.A5 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente od affine convivente con l'Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata od amministratore, esclusa l'Amministrazione di appartenenza;
- b) verificatisi in relazione a fatto doloso dell'Assicurato;
- c) connessi o conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di altri Enti Pubblici e/o enti privati, salvo che per gli incarichi previsti al successivo art. 3) A10;
- d) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmissioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme della Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;

- g) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose;
 - h) derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria di proflessi e sperimentazione sugli esseri viventi;
 - i) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C. P.), ingiuria (art. 594 C. P.) e diffamazione (art. 595 C. P.), anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c. e 185 e 198 c.p.;
 - j) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento di premi assicurativi;
- Sono inoltre escluse dall'assicurazione:
- 1) i danni connessi e/o conseguenti ad atti, fatti od omissioni, che possano comportare richieste di risarcimento, dei quali l'Assicurato e/o l'Ente di appartenenza abbiano già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
 - 2) le sanzioni pecuniarie comminate direttamente all'Assicurato;
 - 3) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa tossica.
 - 4) le richieste di risarcimento legate direttamente o indirettamente agli articoli 2392, 2393 del codice civile e successive modifiche.

Art. 3.A6 - Regime temporale

L'assicurazione è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto e, precedentemente, sino alla data di assunzione dell'incarico, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta (e ne abbia fatto denuncia all'Assicuratore) durante la vigenza del contratto o entro cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del contratto solo nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne il caso di cessazione legata a interdizione per motivi personali o professionali.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Alla scadenza dei periodi di cui sopra, l'Assicurato ha facoltà di chiedere all'Assicuratore la stipulazione di una nuova polizza avente i medesimi contenuti della presente, a valere per gli eventi verificatisi nel periodo di efficacia del presente contratto e dei quali l'Assicurato avrà avuto formale notizia in vigenza di tale nuova polizza.

Tale richiesta dovrà essere fatta non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza dei periodi di cui sopra e l'Assicuratore, che si riserva la facoltà di accoglierla, emetterà la relativa polizza della durata di un anno.

Il premio annuale per tale nuova polizza sarà declinato dall'Assicuratore prima dell'emissione del contratto. In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato nella **scheda di copertura**.

Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Art. 3.A7 - Estensione territoriale

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 3.A8 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art.3.A10 che segue.

Art. 3.A9 - Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 3.A10 - Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 3.A5 lettera c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali

Art. 3.A11 - Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008

A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e/o abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.A12 - Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 3.A13 - Copertura sostitutiva

Nel caso di sostituzione temporanea dell'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'Assicurato sostituto.

Art. 3.A14 - Gestione delle vertenze di sinistro, spese legali

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. Rientrano in garanzia le eventuali spese, i diritti e gli onorari, ragionevolmente sostenuti per approntare le necessarie difese legali, investigative e peritali avverso un invito a dedurre della Procura della Corte dei Conti.

L'Assicuratore anticiperà all'Assicurato le spese legali di cui al presente articolo prima della definizione conclusiva della vertenza. Esse saranno restituite all'Assicuratore nel caso che e nella misura in cui l'assicurato non abbia diritto al loro pagamento in base ai termini della presente polizza.

Nel caso in cui non si riesca a concludere un accordo in merito all'importo delle spese legali che debbono essere anticipate ai sensi della presente polizza, l'Assicuratore anticiperà un importo pari a quello da lui dichiarato equo e corretto fintanto che non venga raggiunto un accordo per una cifra differente o non venga stabilita una cifra differente in base alle disposizioni della presente polizza e/o alle leggi applicabili.

L'Assicuratore non riconosce comunque spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa preventivamente autorizzati per iscritto.

Art. 3.A15 - Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola s'intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccipiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

Art. 3.A16 – Variazione del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Amministrazione di appartenenza che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto.

**SEZIONE 3B - CONDIZIONI SPECIALI (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE)**

Art. 3.B1 – Levata protesti

L'assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, cioè fino alla concorrenza del Massimale di €.150.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il massimo non indennizzabile di €.2.500,00.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato nella scheda di copertura, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- a) ricevimento di informazione di garanzia;
- b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);
- c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 4.2 – Informazioni sui sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente, al termine di ogni annualità, la documentazione riepilogativa della situazione sinistri, indicando:

- i sinistri complessivamente denunciati (numero)
- i sinistri liquidati (numero ed importi liquidati)
- i sinistri riservati (numero ed importi riservati)
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri, elencati progressivamente, dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente entro il 90° giorno successivo alla scadenza del periodo assicurativo di riferimento anche mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche. (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).

Fermo restando gli obblighi suddetti per la Società, è facoltà del Contraente richiedere ed ottenere ulteriori aggiornamenti, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo e con preavviso di 30 giorni.

CS&O

SEZIONE 5 – MASSIMALI

Art. 5.1 – Massimali

- La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza di un importo massimo come da **scheda di copertura** per sinistro e anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

Art. 5.2 – Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(delegataria)		

Art. 5.3 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente

La Società

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- > 2.2 Pagamento del premio
- > 2.5 Assicurazione presso diversi assicuratori
- > 2.6 Decorrenza e scadenza dell'assicurazione
- > 2.7 Facoltà di recesso
- > 2.11 Forma delle comunicazioni
- > 2.12 Clausola Broker
- > 2.13 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- > 2.16 Modifiche dell'assicurazione
- > 3.A1 Oggetto dell'assicurazione
- > 3.A6 Regime temporale
- > 4.1 Denuncia dei sinistri
- > 4.2 Informazione sui sinistri
- > 5.3 Disposizione finale

Il Contraente

La Società

SCHEDA DI COPERTURA

CONTRAENTE ASSICURATO

Sezione	Articolo	
2	2.6 – Decorrenza e scadenza	Dalle ore 24:00 del _____ alle ore 24:00 del _____ CONSULBROKERS Spa Viale Marconi n. 90 85100 POTENZA
2	2.12 – Broker incaricato	85100 POTENZA
3A	3A.6 – Retroattività	Dalla data di decorrenza dell'assunzione e/o incarico
3A	3A.6 – Postuma	Cinque anni dalla scadenza del contratto
	Attività professionale	Attività dichiarata dall'Assicurato nel questionario compilato e sottoscritto dal Contraente /Assicurato che costituisce parte integrante del presente contratto
3B	Levata protesti	Valida solo se espressamente richiamata
5	5.1 – Massimale	€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno
5	5.1 – Massimale corresponsabilità	€ _____
5	5.1 – Massimale aggregato	€ _____
	Dichiarazioni dell'assicurato	Come da dichiarazioni presenti nel questionario compilato e sottoscritto dal Contraente /Assicurato che costituisce parte integrante del presente contratto

Il Contraente

La Società

Si precisa che negli ultimi cinque anni non sono avvenuti sinistri o circostanze che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento

Il Contraente

**PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

PROPOSTA - QUESTIONARIO - ADESIONE "COLPA GRAVE"

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del dichiarante relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893, 1894 C.C.)

1. DATI RIGUARDANTI L'ASSICURATO:

Nome Cognome	
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Ente di appartenenza	
Funzione e/o Carica ricoperta	
Data assunzione dell'incarico	
Durata incarico	

Copertura "colpa grave" e/o responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile

Decorrenza: _____ Scadenza: _____

1. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I PRECEDENTI ASSICURATIVI ED I SINISTRI:

- L'ASSICURATO HA IN CORSO ALTRE POLIZZE DI QUESTO TIPO?

[SI]

[NO]

SE SI': SPECIFICARE N. DI POLIZZA - ASSICURATORE (in caso di LLOYD'S il nome del sottoscrittore):

- SONO MAI STATE ANNULLATE DAGLI ASSICURATORI COPERTURE ASSICURATIVE PER QUESTI RISCHI?

[SI]

[NO]

SE SI': SPECIFICARE:

- NEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATE PRESENTATE DENUNCE AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI
CONTI, AI SENSI DELLE NORME IN VIGORE, NEI SUOI CONFRONTI ?

[SI]

[NO]

SE SI': SPECIFICARE: _____

DICHIARAZIONE

Al sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 1892, 1893 del C.C. Il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di fatti o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni rientranti nell'oggetto del contratto di assicurazione RC Dipendenti della Pubblica Amministrazione in emissione dalla Compagnia

DATA _____ FIRMA _____